

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA (evidenziata in rosso)
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
Art. 1 – Denominazione e Durata	
E' costituita, con sede legale in Rieti, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Rieti" con sigla "CAI - Sezione di Rieti", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, che continua l'attività della Sezione di Rieti del Club Alpino Italiano fondata nel 1933. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano del Lazio. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.	E' costituita, con sede legale in Rieti, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Rieti" con sigla "CAI - Sezione di Rieti", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, che continua l'attività della Sezione di Rieti del Club Alpino Italiano fondata nel 1933. Si rapporta al Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Lazio . L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – Natura	
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.	L'Associazione e non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
SCOPI E FUNZIONI	SCOPI E FUNZIONI ATTIVITA'
Art. 3 - Scopi	Art. 3 – Scopi e attività
L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede: a); b); c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-	L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, provvede: a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche , sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

<p>escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;</p> <p>e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;</p> <p>i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.</p> <p>E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.</p>	<p>d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cielo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;</p> <p>e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo ed accompagnatori alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cielo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;</p> <p>i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio. a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;</p> <p>l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.</p> <p>E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.</p> <p>Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.</p>
TITOLO II	
SOCI	
Art. 5 – Soci	

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

<p>Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.</p>	<p>Sono previste le seguenti unicamente le categorie di Soci benemeriti, ordinari, familiari e giovani contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa. I Soci ordinari, famigliari e giovani di ciascuna Sezione (Sezione di appartenenza) possono liberamente aggregarsi (art.11 Regolamento Generale) ad altra Sezione (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i Soci della sola Sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è presentata la domanda decide sull'accettazione. Il Socio deve corrispondere alla Sezione di aggregazione una quota associativa sezionale, nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci di questa Sezione. Chi chiede l'ammissione in una Sezione come aggregato deve indicare la Sezione di appartenenza. I Soci aggregati non possono assumere alcuna forma di rappresentanza istituzionale per la Sezione di aggregazione. Fanno eccezione i componenti del C.N.S.A.S.</p>
Art. 6 – Ammissione	
<p>Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.</p>	<p>Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni anche on line . Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.</p>

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

	Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
Art. 7 – Quota associativa	
<p>Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:</p> <p>a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;</p> <p>b);</p> <p>c);</p> <p>d)</p> <p>Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.</p> <p>Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.</p> <p>Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.</p> <p>Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione, alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate.</p> <p>Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.</p>	<p>Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:</p> <p>a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie del Bidecalogo, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello Sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;</p> <p>b);</p> <p>c);</p> <p>d)</p> <p>Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.</p> <p>Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.</p> <p>Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.</p> <p>Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione, alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate.</p> <p>Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.</p>
Art. 8 - Durata	Art. 8 – Durata Partecipazione all'attività associativa
<p>La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate.</p> <p>.....</p>	<p>La partecipazione della—vita all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate.</p> <p>.....</p>
Art. 9 – Dimissioni	
<p>Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono</p>	<p>Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono</p>

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

<p>essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.</p> <p>Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.</p> <p>Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.</p>	<p>essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.</p> <p>Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.</p> <p>Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione. , da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.</p>
Art. 11 – Sanzioni disciplinari	
<p>Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare salvo il caso della sanzione di radiazione, per il quale il Consiglio Direttivo informa il CDC, al quale trasmette il fascicolo con tutta la documentazione disponibile.</p>
TITOLO III	
ASSEMBLEA DEI SOCI	
Art. 14 – Assemblea	
<p>L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati; - - - delibera lo scioglimento della Sezione; - 	<p>L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - approva le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, stabiliti dal Consiglio Direttivo, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati; - - - delibera lo scioglimento della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio; -

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

	<p>– delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;</p> <p>–</p>
Art. 15 – Convocazione	
<p>L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.</p> <p>L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 50 (cinquanta) Soci maggiorenni della Sezione.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.</p> <p>L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 50 (cinquanta) Soci maggiorenni della Sezione.</p> <p>L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai Soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.</p>
Art. 16 – Partecipazione	
<p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio non può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni Socio delegato può portare n.1 (una) delega.</p> <p>.....</p>	<p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio della Sezione, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n.1 (una) delega.</p> <p>.....</p>
Art. 18 – Deliberazioni	
<p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.</p> <p>Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.</p> <p>.....</p> <p>Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la</p>	<p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.</p> <p>Le cariche Sociali sono elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito.</p> <p>.....</p> <p>Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la</p>

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

<p>maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.</p> <p>.....</p>	<p>maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.</p> <p>.....</p>
CONSIGLIO DIRETTIVO	
Art. 19 – Composizione e funzioni	
<p>Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convoca l'Assemblea dei Soci; - propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; - redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione; - pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; - adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; - cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione; - delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto; - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; - delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci; - delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività; - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale; - proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali. <p>Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17; - - - - delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali; - - - - - delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio; - delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario; - - - <p>Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.</p> <p>La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati</p>

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

	hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 22 – Modalità di convocazione	
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri almeno tre volte l'anno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
TITOLO IV	
CARICHE SOCIALI	
Art. 27 – Condizioni di eleggibilità	
<p>Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; - non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; - siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; - siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. <p>La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.</p> <p>Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.</p>	<p>Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; - non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; - siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; - siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano; <p>- risultino in regola con quanto previsto dalle L. 3/2019 e s.m.i., nonché con le ulteriori circolari prodotte dal Club Alpino Italiano.</p> <p>La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.</p> <p>Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche territoriali.</p>
TITOLO V	
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	
Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole	

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

<p>Il Consiglio Direttivo può costituire Organi Tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso.</p> <p>.....</p> <p>Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.</p> <p>.....</p>	<p>Il Consiglio Direttivo può costituire Organi Tecnici consultivi, Commissioni e Scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso. Il Regolamento deve essere redatto a cura dei soggetti facenti parte degli Organi Tecnici consultivi, delle Commissioni e delle Scuole, in conformità alle disposizioni dello Statuto e Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, dei Regolamenti degli O.T.C.O./O.T.T.O. di riferimento, dello Statuto Sezionale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP O.T.C.O./O.T.T.O. di riferimento.</p> <p>.....</p>
--	--

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

<p>Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.</p>	<p>Il patrimonio Sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili, ;- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.</p> <p>Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo ;- da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi dell'Associazione che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività</p>
--	---

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI RIETI
CONSIGLIO DIRETTIVO del 13/1/2020
Proposta modifiche allo Statuto Sezionale - REV 10 marzo 2020

	istituzionali . E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
TITOLO IX	
CONTROVERSIE	
Art. 32 – Tentativo di conciliazione	
<p>.....</p> <p>Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.</p>	<p>.....</p> <p>Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI, e dal Regolamento Disciplinare per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.</p>
TITOLO X	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano	Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore